



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 4/23 DEL 5.2.2014

Oggetto: L.R. n. 21/2000, art. 16; L.R. n. 40/2013, art. 2; L.R. n. 8 del 21 gennaio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2014-2016”. Aiuti alle Associazioni degli Allevatori. Dotazione finanziaria massima stimata in euro 33.800.000 per il biennio 2014-2015.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale espone alla Giunta regionale le procedure di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti individuati dalla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 “Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie”.

Tale legge prevede, all’art. 2 “Assistenza tecnica in zootecnia”, che l’articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 “Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura”, continui ad applicarsi sino alla data del 31 dicembre 2015.

L’Assessore ricorda che l’articolo 16, novellato dalla L.R. n. 40/2013, prevede aiuti alle associazioni degli allevatori e così recita:

“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:

- a) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori, aderenti alla Associazione italiana allevatori, nella misura del 100 per cento delle spese da queste sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;
- b) contributi a favore dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle Associazioni provinciali allevatori di cui alla lettera a);
- c) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per l’attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;



d) contribuiti a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna fino al 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna”.

Inoltre l'articolo 2 della predetta legge regionale n. 40 del 2013 dispone che all'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio e che gli aiuti sono sottoposti all'approvazione della Commissione europea, secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Assessore riferisce che tali aiuti rientrano nelle condizioni stabilite dagli articoli 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001.

In particolare gli aiuti di cui ai commi b) e d) dell'articolo 16 della L.R. 21/2000 sono concessi a copertura dei costi ammissibili per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati dall'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS) a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.

Gli aiuti coprono il 100 per cento dei costi ammissibili, come definiti nell'articolo 15 del Regolamento, sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

L'appartenenza all'Associazione Regionale Allevatori non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

Gli aiuti di cui ai commi a) e c) dell'articolo 16 della L.R. n. 21/2000 sono concessi a copertura dei costi ammissibili, sostenuti dalle Associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna, con intensità fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici e fino al 70 per cento dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, i cosiddetti “controlli funzionali”.

Anche in questo caso gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori e sono erogati sotto forma di servizi agevolati a tutti gli allevatori della Sardegna, iscritti ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici delle razze.

Poiché l'aiuto così articolato rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006, (così come modificato dal Reg. UE n. 1114/2013) in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dagli articoli 15 e 16 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore fa presente che lo stesso non è soggetto a notifica e che potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle



condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo Regolamento. Tale articolo prevede la trasmissione alla Commissione Europea di una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto secondo un apposito formulario in formato elettronico, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entro dieci giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e la pubblica su Internet. L'aiuto entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'Unione Europea.

La dotazione finanziaria massima destinata alla realizzazione dell'intervento è stimata in euro 33.800.000 per il biennio 2014-2015 a valere sui pertinenti capitoli di spesa relativi alla UPB 06.04.009 e su quota parte del capitolo SC06.0820 dell'UPB 06.04.001 del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016.

L'Amministrazione si impegna a modificare il regime di aiuto in argomento per adattarlo e/o renderlo compatibile, se necessario, agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020 e al nuovo Regolamento di esenzione che entrerà in vigore il 1° luglio 2014.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale di:

- approvare l'intervento programmato con una dotazione finanziaria massima stimata in euro 33.800.000 per il biennio 2014-2015, a valere sui pertinenti capitoli di spesa relativi all'UPB 06.04.009 e su quota parte del capitolo SC06.0820 dell'UPB 06.04.001 del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016;
- trasmettere alla Commissione Europea un documento di sintesi delle informazioni relative all'aiuto, ai sensi dell'art. 20 del citato Reg. (CE) n. 1857/2006;
- applicare l'aiuto a decorrere dalla data di pubblicazione dell'aiuto sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare l'intervento programmato con una dotazione finanziaria massima stimata in euro 33.800.000 per il biennio 2014-2015, a valere sui pertinenti capitoli di spesa relativi all'UPB



06.04.009 e su quota parte del capitolo SC06.0820 dell'UPB 06.04.001 del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016;

- di trasmettere alla Commissione Europea un documento di sintesi delle informazioni relative all'aiuto, ai sensi dell'art. 20 del citato Reg. (CE) n. 1857/2006;
- di applicare l'aiuto a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 1857/2006.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci